



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

N. 121

del 10/11/2023

DELIBERAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "RESORT 1", ZONA D9 DEL PRG, PER LA MODIFICA PARZIALE DELLA DESTINAZIONE D'USO DA "TURISTICO-RICETTIVO" A "RESIDENZIALE". APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 8BIS DELLA L.R.A. 18/1983, COME MODIFICATO DALLA L.R.A. 29/2020. DITTA : NICOLA ROSATO, ALFONSO ORSINI E SOCIETÀ R.M. SRL.

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:45 nella Casa Comunale;

Previa l'osservanza delle disposizioni contenute nella disciplina per le sedute della Giunta Comunale di Castel di Sangro si è riunita in presenza nella sede comunale, la Giunta Comunale

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE	X	
RAFFONE SIMON LUCA	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE	X	
DELL'EREDE RAFFAELLA	ASSESSORE	X	

Partecipa, in presenza , il Segretario Generale FRANCA COLELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che, su istanza dei Signori Nicola ROSATO, Alfonso ORSINI e Società R.M. S.r.l., con deliberazione consiliare n.31 del 2 agosto 2019, pubblicata sul BURA speciale n.137 dell'11 settembre 2019, è stato definitivamente approvato il Piano di Lottizzazione per la realizzazione di un complesso edilizio *"Turistico-Ricettivo"*, denominato *"Resort 1"*, su terreni della complessiva superficie di mq 32.661,00 e per la superficie lorda edificabile di mq 13.064,40 (It=0,4 mq/mq), in misura del 5% per l'edilizia *"Residenziale"* e del 95% per l'edilizia *"Turistico-Ricettivo"*;
- che, con atto 5 febbraio 2020, ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Castel di Sangro al rep.n.1695, è stata stipulata la convenzione disciplinante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, ai sensi dell'art.16 del DPR 380/2001;
- che, la precitata Lottizzazione è stata in parte attuata in virtù dei Permessi di Costruire n.3 del 24 febbraio 2020 e n.1 del 25 gennaio 2021 ed è stata recepita nella Sottozona "D9" del vigente PRG, definitivamente approvato con deliberazione consiliare n.14 del 30 aprile 2020, pubblicato sul BURA ordinario n.21 del 27 maggio 2020;
- che, con deliberazioni giuntali n.61 del 26 aprile 2021 e n.72 del 19 maggio 2022, ai sensi dell'art.20, c.8bis della L.R.A. n.18/1983, sono state approvate due distinte varianti al predetto Piano di Lottizzazione che, in nel rispetto della volumetria, delle dotazioni di spazi pubblici e del carico urbanistico prestabiliti, hanno previsto la realizzazione di un complesso *"Turistico-Ricettivo"*, *"Commerciale"* e *"Residenziale"*, rispettivamente in misura del 65%, 15% e 20% sulla suddetta consistenza lorda, con prevista cessione al Comune, a scomputo del contributo di costruzione, di adiacenti aree censite in catasto al foglio 34, particelle 69 e 79;
- che, con deliberazione giuntale n.104 del 5 agosto 2022, nell'ambito della precitata convenzione urbanistica, a parziale modifica della stessa ed in virtù delle varianti conseguite, è stato approvato ed aggiornato il progetto delle opere di urbanizzazione attinenti al Piano di Lottizzazione, i cui lavori sono in itinere;
- che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.16, c.4, lett.d-ter del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001, per gli interventi su aree in variante urbanistica o in deroga, il lottizzante è tenuto a corrispondere un contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in relazione alla valutazione del maggior valore generato dagli interventi stessi;
- che l'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione n.2 del 5 maggio 2008 recante *"indirizzi per la determinazione di criteri guida per una concertazione urbanistica coerente ed omogenea"*, nonché della deliberazione n.62 del 29 novembre 2013 ad oggetto *"Atto riassuntivo generale per l'applicazione della monetizzazione degli standard ed extrastandard"*, compatibilmente con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, rendono possibile un approccio organico e imparziale a tutte le richieste di varianti urbanistiche avanzate dai cittadini;

VISTA la nota in atti del Comune al prot.n.17135 del 10 ottobre 2023, con la quale i **Signori Nicola ROSATO, Alfonso ORSINI** e la **Società R.M. S.r.l.**, quali proprietari delle aree interessate, ai sensi dell'art.20, comma 8bis, della L.R.A. n.18/1983, come modificata dalla L.R.A. n.29/2020 ed in virtù delle deliberazioni consiliari n.2/2008 e n.62/2013, hanno formulato richiesta di approvazione della variante al **Piano di Lottizzazione** denominato *"Resort 1"*, Zona D9 del P.R.G., per la modifica parziale della destinazione d'uso da *"Turistico-Ricettivo"* a *"Residenziale"*, secondo i documenti a firma dei tecnici incaricati, Ing.

Ettore Ianiro e Geom.Luca Trailani, composto dai seguenti elaborati:

1. Istanza (prot.n.17135/2023);
2. Tav. n. 01 - Relazione generale e verifica standard (prot.n.17135/2023);
3. Tav. n. 02 – Norme Tecniche di Attuazione (prot.n.17135/2023);
4. Tav. n. 03 – Inquadramento Territoriale (prot.n.17135/2023);
5. Tav. n. 04 – Aree e diritti edificatori oggetto di cessione (prot.n.17135/2023);
6. Tav. n. 05 - Documentazione fotografica (prot.n.17135/2023);
7. Tav. n. 06 - Individuazione Aree del Piano (prot.n.17135/2023);
8. Tav. n. 07 - Individuazione superfici (prot.n.17135/2023);
9. Tav.AP– Individuazione Aree del Piano delib.72/2022 (prot.n.17135/2023);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.108 del 13 ottobre 2023, ad oggetto : *"Variante al Piano di Lottizzazione denominato RESORT 1, Zona D9 del PRG, per la modifica parziale della destinazione d'uso da Turistico-Ricettivo a Residenziale, ai sensi dell'art.20, c.8bis, della LRA 18/1983. Avvio di procedimento amministrativo. Ditta: Nicola Rosato, Alfonso Orsini e Società R.M. S.r.l."*;

CONSIDERATO che la Giunta comunale, quale organo competente in materia di procedure urbanistiche non in variante al PRG, con la precitata deliberazione giuntale n.108/2023, ha avviato il procedimento di variante al Piano di Lottizzazione di che trattasi, stabilendo le condizioni per il rilascio del relativo titolo abilitativo alla costruzione, il percorso metodologico-procedurale da seguire per l'approvazione ai sensi dell'art.20 comma 8bis della L.R.A. n.18/1983, il periodo di pubblicazione ed i termini per la presa visione e per le osservazioni;

VISTA la documentazione integrativa (Tav.06 – Individuazione aree del Piano – Adeguamento alla D.G.C. n.108 del 13/10/2023), in atti del Comune al prot.n.18970 del 10 novembre 2023, con la quale la ditta lottizzante ha adeguando la variante alle prescrizioni di cui al punto 6) della precitata deliberazione giuntale n.108/2023;

ATTESO che, per la generale conoscenza e per la presentazione di eventuali osservazioni da portatori di interesse (seppur non espressamente previsto dalla norma di settore, L.R.A. n.18/83, ma con richiamo alle generali norme di gestione del procedimento amministrativo previste dalla L. 241/90), la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 13 ottobre 2023, corredata dagli elaborati correlati :

- è stata pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del TUEL 267/2000, per 15 giorni consecutivi, pubblicazione n.1213, dal 18 ottobre 2023 al 2 novembre 2023;
- è stata contestualmente depositata, con i grafici correlati, presso la Segreteria Comunale in data 18 ottobre 2023, giorno di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, per 15 giorni naturali e consecutivi;
- è stata pubblicata per il medesimo periodo sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente e, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, art. 39, sul sito internet del Comune di Castel di Sangro, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio";

ACCERTATO che, nei 15 giorni di deposito ed a tutt'oggi, non sono pervenute osservazioni a tale procedimento urbanistico, di cui si è data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con deliberazione di Giunta comunale n.108 del 13 ottobre 2023;

ATTESO E RILEVATO

- che la variante proposta, rispetto al Piano di Lottizzazione in ultimo approvato con deliberazione giuntale n.72/2022, prevede :
 - a) riduzione del numero dei fabbricati e relativo mutamento di destinazione d'uso (otto fabbricati a destinazione "residenziale", in luogo dei nove a destinazione "turistico-ricettivo");
 - b) cessione al Comune di terreni limitrofi alla Lottizzazione, cessione di diritti edificatori e conguaglio monetario; il tutto non più a scomputo del contributo di costruzione, ma a compensazione del vantaggio conseguito sul complesso delle varianti perpetrate sul Piano di Lottizzazione;
- che, più precisamente, la variante proposta : riguarda il mutamento di destinazione d'uso da "Turistico-Ricettivo" a "Residenziale" di una porzione del previsto complesso edilizio della superficie lorda di mq 2.368,00, sui predeterminati mq 5.060,13 aventi destinazione "Turistico-Ricettivo"; comporta una parziale dislocazione del Parcheggio pertinenziale all'Albergo ed un'incremento della viabilità pubblica di Piano;
- che, ai fini della valutazione dell'interesse pubblico, in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n.62/2013, il predetto vantaggio ex art.16, c.4, DPR 380/2001, è stato valutato in complessivi Euro 251.376,06;
- che, come precisato dalla richiesta, il vantaggio è compensato al Comune a mezzo di :
 - a) cessione di terreni non agricoli censiti in catasto al foglio 34, particelle n.69, n.79 e n.533, della superficie complessiva di mq 6.780,00, del valore unitario di Euro 20,00, pari a complessivi Euro 135.600,00;
 - b) cessione di diritti edificatori, pari alla volumetria complessiva di mc 3.582,19, insistenti sulle aree censite in catasto al foglio 34, particelle n.1367, n.533 e, in via residuale, sul Comparto edificatorio denominato "Il Casale 2" - Zona C1bis, al valore unitario di 28,20 €/mc, pari a complessivi Euro 101.017,76;
 - c) conguaglio monetario di Euro 14.758,30, a saldo del compenso dovuto;
- che, i precitati valori unitari sono stati desunti dalla deliberazione consiliare n.62/2013, mentre quello volumetrico è rinveniente alla Pos.n.138 del vigente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2023-2025, prot.n.10216 del 13 giugno 2023, con la decurtazione del 20%, in analogia delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.140 del D.Lgs.36/2023;

PRESO ATTO che, con nota prot.n. 18989 del 10 novembre 2023 il Responsabile del Settore III, Ing. Giampaolo Petrosino, in riferimento alla procedura urbanistica in questione, ha espresso il **Parere di Ammissibilità Urbanistica ed Ambientale**;

RITENUTA di interesse pubblico la variante proposta e ciò, sia in termini di vantaggi e delle compensazioni monetarie innanzi, sia per :

- l'importanza strategica che i terreni da acquisire rivestono, per la loro suscettibile vocazione connessa alle attrezzature sportive nelle immediate vicinanze dello Stadio Comunale e del Centro F.I.T., o per loro conformazione ed ubicazione di essere cioè destinati a Parcheggi Pubblici;
- l'opportunità di acquistare diritti edificatori a prezzo contenuto, di difficile reperimento in un mercato di attiva richiesta, da utilizzare e da monetizzare anche come elemento perequativo nell'ottica di concertazioni urbanistiche o di interventi convenzionati;

RICHIAMATO l'art. 20, comma 8bis della L.R. 18/1983, come modificato dall'art. 5, comma 3

della L.R. 29/2020, che testualmente recita: *“Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”*;

CONSIDERATO che la precitata normativa è stata in ultimo modificata con L.R.A. n.29 del 13 ottobre 2020 che, per il caso di specie, *invarianza del carico urbanistico e conseguente invarianza del PRG*, ha di fatto soppresso la procedura di *“adozione e controdeduzione nelle osservazioni”*, semplificando l'approvazione della variante con la sola assunzione della deliberazione giuntales;

RICHIAMATI i seguenti pareri e deliberazioni:

- parere espresso dal Genio Civile Regionale, previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 (ex art. 13 della L. 2 febbraio 1964, n. 64), acquisito con nota prot.n.RA181114 del 27.03.2015, documentazione in atti della Variante ai sensi dell'art. 21 L.R.A. 18/1983 e oggetto di adozione con Deliberazioni di C.C. n.18 del 30 giugno 2014;
- Piano di Microzonazione Sismica redatto, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della L.R.A. n.28 dell'11 agosto 2011, come modificata con la L.R.A. n.53 del 14 novembre 2012, per la Variante Generale al Vigente P.R.G., validato dal Tavolo Tecnico Regionale in data 13 marzo 2014;
- verifica della conformità con il Piano Regionale Paesistico (P.R.P.), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28.04.2014, n. 26, approvata dal Consiglio Regionale con Verbale n.5 1/7 nella seduta del 16 dicembre 2015;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30 aprile 2020 ad oggetto: *“Valutazione Ambientale Strategica nell'ambito della procedura di Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Castel di Sangro. Presa d'atto del Parere motivato (ex art. 15 D.Lgs. 152/06) e contestuale Approvazione del Rapporto Ambientale (VAS e VIncA) mediante assunzione di Decisione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 152/06 in qualità di Autorità Procedente in materia ambientale e di Organo Competente all'approvazione del Piano.”*;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30 aprile 2020 ad oggetto: *“Approvazione Definitiva della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Castel di Sangro (Aq) – L.R. 3 marzo 1999, n. 11, art. 43, comma 2.”*, pubblicata sul BURA Ordinario n.21 del 27 maggio 2020;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 2 agosto 2019 ad oggetto: *“Piano di Lottizzazione Zona D9 per la realizzazione di un complesso turistico – ricettivo – residenziale denominato “Resort 1”. Ditta R.M. srl ed altri. Approvazione”*, pubblicata sul BURA speciale 137 dell'11 settembre 2019;

ATTESO e RILEVATO che la procedura di che trattasi:

- non comporta modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità, al carico urbanistico ed alle dotazioni di spazi pubblici previsti sull'area;
- tiene conto dell'economicità ed equilibrio tra l'esistente ed i nuovi interventi edilizi, introducendo la previsione di una porzione di area da destinare a *“Residenza”*, in luogo di *“Turistico-Ricettivo”*, come previsto all'art.35 delle N.T.A. del PRG, espressamente richiamato dall'art.48;

RICHIAMATA la Legge Regionale 18/83, art. 35 comma 5, in materia di trasparenza amministrativa (esistenza o meno di cause di incompatibilità a partecipare all'esame e alla votazione di Varianti specifiche al PRG) e preso atto che, con riferimento alle porzioni di territorio comunale interessate dalla presente procedura, non sono presenti proprietà riconducibili ai componenti della Giunta Comunale, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta e che, pertanto, nessuno dei componenti della Giunta Comunale è in situazione di conflitto di interessi e che, quindi, gli stessi, possono partecipare all'assunzione della presente deliberazione;

RITENUTO

- la variante meritevole di approvazione, per il concorrere di circostanze di utilità e convenienza per l'Amministrazione;
- che sussistono tutti presupposti necessari all'approvazione definitiva della variante al Piano di Lottizzazione di che trattasi;
- pertanto di dover procedere all'approvazione della richiesta, formulata ai sensi dell'art.20, c.8bis, della L.R.A. 18/1983 dai Signori Nicola ROSATO e Alfonso ORSINI e dalla Società R.M. S.r.l., in atti del Comune al prot.n.17135 del 10 ottobre 2023, come integrata con nota in atti al prot.n.18970 del 10 novembre 2023, secondo le procedure di cui alla L.R.A. n.29 del 13 ottobre 2020 e della L.R.A. n.18/1983, comportante il solo cambio di destinazione d'uso senza modifica degli standard e del carico urbanistico dell'intervento;

RICORDATO che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/83, art. 20 comma 7 *“La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”*;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Settore III, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e che, pertanto, non necessita di parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI E RICHIAMATI

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;
- la L.R.A. n.11/1999 ed in particolare l'art.43, comma 2, sulle competenze in materia di pianificazione urbanistica;
- la L.R.A. n.18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore, come in particolare da ultimo modificata dalla L. R.A. n.29 del 13 ottobre 2020;
- la Legge 1150/42;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 48, circa le competenze del Consiglio Comunale;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;

AI SENSI e per gli effetti del combinato disposto degli art. 23 e 20 comma 8-bis della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore come modificato dall’art. 5 della L.R. 29/2020 in attuazione dell’art. 5, comma 13 lett. b) del D.L. n. 70 del 13/05/2011 come modificato con la legge di conversione n. 106 del 12/07/2011;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI DARE PRELIMINARMENTE ATTO** che sono state osservate puntualmente le norme di trasparenza amministrativa di cui all’art.35, comma 5, della L.R.A. n.18/83, prendendo atto delle risultanze dell’attività istruttoria d’ufficio già svolta dal Settore III, confermandone la veridicità su espressa richiesta del Segretario Generale, dott.ssa Franca Colella, in sede di riunione odierna della Giunta Comunale, acclarando che, con riferimento alle porzioni di territorio comunale oggetto della presente procedura, non sono presenti proprietà riconducibili ai componenti della Giunta Comunale, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta e che, pertanto, nessuno dei componenti della Giunta Comunale è in situazione di conflitto di interessi e che, quindi, gli stessi, possono partecipare all’assunzione della presente deliberazione.
- 2) **DI DICHIARARE** le premesse in narrativa motivazione del presente atto, intendendole interamente richiamate.
- 3) **DI APPROVARE**, ai sensi dell’art.20, comma 8bis della L.R.A. 18 del 12 aprile 1983, nel testo in vigore, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la richiesta formulata dai **Signori Nicola ROSATO, Alfonso ORSINI** e la **Società R.M. S.r.l.**, in atti del Comune al prot.n.17135 del 10 ottobre 2023, come integrata con nota in atti al prot.n.18970 del 10 novembre 2023, consistente nella “Variante al Piano di Lottizzazione”, denominato “**Resort 1**”, Zona D9 del P.R.G. per la realizzazione di un complesso “*Turistico-Ricettivo, Commerciale e Residenziale*”, secondo le procedure di cui alla L.R.A. n.29 del 13 ottobre 2020 e della L.R.A. n.18/1983, comportante il solo cambio parziale di destinazione d’uso, da “*Turistico-Ricettivo*” a “*Residenziale*”, senza modifica degli standard e del carico urbanistico dell’intervento.
- 4) **DI APPROVARE**, con riferimento al precedente punto 3), i seguenti elaborati redatti dai

tecnici incaricati, ing. Ettore Ianiro e Geom. Luca Trailani :

- Istanza (prot.n.17135/2023);
- Tav. n. 01 - Relazione generale e verifica standard (prot.n.17135/2023);
- Tav. n. 02 – Norme Tecniche di Attuazione (prot.n.17135/2023);
- Tav. n. 03 – Inquadramento Territoriale (prot.n.17135/2023);
- Tav. n. 04 – Aree e diritti edificatori oggetto di cessione (prot.n.17135/2023);
- Tav. n. 05 - Documentazione fotografica (prot.n.17135/2023);
- Tav. n. 06 - Individuazione Aree del Piano (prot.n.18970/2023);
- Tav. n. 07 - Individuazione superfici (prot.n.17135/2023);
- Tav. AP - Individuazione Aree del Piano delib.72/2022 (prot.n.17135/2023);

- 5) **DI STABILIRE** che, nell'ambito della convenzione in essere, così come modificata con deliberazione di Giunta comunale n.104 del 5 agosto 2022 e a modifica della stessa :
- saranno cedute gratuitamente al Comune anche le tre aree urbanizzate di viabilità pubblica del comparto residenziale, meglio individuate nella tavola 06 *"Individuazione Aree del Piano"* (prot.n.18970/2023);
 - la gestione, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria della fontana pubblica da realizzare antistante all'albergo, meglio raffigurata nel precitato elaborato, saranno a carico esclusivo del Lottizzante e/o aventi causa.
- 6) **DI STABILIRE** che il rilascio del Permesso di Costruire, in virtù della variante conseguita al punto 3) e nel complesso di quelle già ottenute, è subordinato alla cessione preventiva al Comune, nell'ambito della convenzione urbanistica in essere, a titolo di vantaggio ai sensi delle deliberazioni consiliari n.2 del 5 maggio 2008 e n.62 del 29 novembre 2013 ed art.16, c.4, lett.d-ter del D.P.R. 380/2001 :
- dei terreni censiti in catasto al foglio 34, particelle 69, 79 e 533;
 - dei diritti edificatori in Zona C1, da concentrare sulla precitata particella terreni 533, della volumetria complessiva di mc 3.582,19, espressi dalla detta particella ed, in via residuale, dal Comparto edificatorio denominato *"Il Casale 1"*, Zona C1bis;
 - di un conguaglio monetario di Euro 14.758,30.
- 7) **DI DARE ATTO** che, a seguito del trasferimento dei diritti edificatori di cui al punto 6), residueranno sull'area Zottozona C1-bis del vigente PRG solo i diritti edificatori in regime di extrastandard previsti dal Piano.
- 8) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della variante di che trattasi secondo il disposto e nelle forme di cui all'art.20, comma 7, della L.R.A. n.18/83, disponendo che la presente deliberazione:
- venga pubblicata nell'albo pretorio online dell'Ente e sul BURA – Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla data della sua esecutività;
 - sia notificata, entro il medesimo termine di 60 giorni dalla sua esecutività, nella forma della citazione, a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano oggetto di variante.
- 9) **DI PORRE A CARICO** della ditta lottizzante le spese necessarie alla formazione e pubblicazione della variante sul BURA, salvo anticipazione da parte dell'Ente e conseguente rimborso da parte delle ditte richiedenti.

- 10) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio comunale;
- 11) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, art.39, per cui se ne dispone la pubblicazione sul sito internet del Comune di Castel di Sangro, nell'apposita sezione *"Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio"*.
- 12) DI DARE ATTO** che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'ing. Giampaolo Petrosino, Responsabile del III Settore – Edilizia, Urbanistica, SUE, SUAP, Manutenzioni e Ambiente del Comune di Castel di Sangro, a cui vengono demandati, per le proprie competenze, gli atti consequenziali alla presente deliberazione, con particolare riferimento agli obblighi di cui al succitato art.20, comma 7 della L.R.A. n.18 del 12 aprile 1983.
- 13) DI DICHIARARE** la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Il Presidente
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano
F.to Castellano Franco

Il Segretario Generale
F.to Franca Colella

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 20/11/2023 al 05/12/2023.

Castel di Sangro, addì 20/11/2023

Il Responsabile del Settore
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 20/11/2023

Il Responsabile del Settore
(Felice Le Donne)

**Allegato “A”
alla deliberazione di Giunta Comunale Nr. 121
del 10/11/2023
Proposta n. 124/2023**

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castel di Sangro, lì 10/11/2023

Ing. Giampaolo Petrosino

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Castel di Sangro, lì